SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2006, n. **52.**

Riforma delle esecuzioni mobiliari . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006.

Nomina dei componenti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 . . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2006.

Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria, a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale. Pag. 15

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico». Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 26 gennaio 2006.

Mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Roma e del Tribunale di Tivoli - Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2006.

Mancato funzionamento del Tribunale di Pesaro e del compreso Ufficio NEP - Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . . . Pag. 20

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Fontaine Jared Johnson, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 20

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Botgros Georgiana Ioana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 21

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaca Miqueo Ana Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2006.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006. Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 dicembre 2005.

Riparto, per l'anno 2005, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 . . . . Pag. 23

DECRETO 18 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Madonna delle Grazie - società cooperativa a responsabilità limitata», in Cerreto Sannita . . . . Pag. 29

DECRETO 1º febbraio 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno . . . . Pag. 29

DECRETO 17 febbraio 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli - in seguito indicata come C.I.S.O.A., presso l'INPS di Venezia . . . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 febbraio 2006.

Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Pag. 30

DECRETO 14 febbraio 2006.

Criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . . . . Pag. 33

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «T.A. Produzioni Cinetelevisive», in Roma . Pag. 37

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro produzione ortaggi Val Tappino», in Pietracatella . . . . Pag. 37

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.», in Vasto . . . . Pag. 38

DECRETO 31 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cassa di mutualità del Sannio - Soc. Coop. a responsabilità limitata - in sigla C.M.S. Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Benevento, e nomina dei commissari liquidatori. Pag. 38

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 dicembre 2005.

Modifica degli allegati I e II del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, in tema di requisiti specifici di stabilità delle navi ro/ro da passeggeri . . . . Pag. 39

Ministero della salute

DECRETO 22 febbraio 2006.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006 . . . . Pag. 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Trivero . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Trieste . . . . Pag. 43

Agenzia del territorio

DECRETO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma . . . . Pag. 44

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma . . . . Pag. 44

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina. . . . . Pag. 45

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo. . . . . Pag. 46

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 46

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova. . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia . . . . Pag. 48

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese . . . . Pag. 48

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como . . . . Pag. 49

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona e della sezione staccata di Finale Ligure . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova e della sezione staccata di Chiavari . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Imperia e della sezione staccata di Sanremo. Pag. 51

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata di Sarzana . . . . Pag. 51

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 e 22 febbraio 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 53

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo, per il mese di gennaio 2006, per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Sant'Elena», in Varedo . . . Pag. 54

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Paradiso a r.l.», in Milano . . . . Pag. 54

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Assoform piccola società cooperativa a r.l.», in Milano. Pag. 54

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nova Servizi», in Milano. Pag. 54

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide Hexal». . . . . Pag. 55

Rettifica all'estratto del decreto A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004, nonché all'estratto del decreto n. 334 del 26 luglio 2004, recanti, rispettivamente, autorizzazione all'immissione in commercio e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo I.G.» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione di Eurocollins Fresenius Kabi» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulide». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclivir». Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima Aesculapius». . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecosette». Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin RK» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Bioprogress». . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima EG» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Doc Generici» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginaikos» . . . . Pag. 58

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Obit Piccola soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto. . . . . . Pag. 58

Cassa depositi e prestiti S.p.a.: Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali . . . Pag. 59

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Prato: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 59

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 226 del 6 aprile 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Valeriana Dispert"». . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47/L

LEGGE 23 febbraio 2006, n. **51.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

06G0066

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2006, n. **52.**

Riforma delle esecuzioni mobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:

"Art. 492. - *(Forma del pignoramento).* - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a

norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate

con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"».

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».

Art. 3.

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

Art. 5.

1. L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 517. - *(Scelta delle cose da pignorare).* — Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».

Art. 6.

1. L'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 518. - *(Forma del pignoramento).* — L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

Art. 8.

1. All'articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».

Art. 9.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».

Art. 10.

1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente:

«Art. 538. - *(Nuovo incanto)*. - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».

Art. 11.

1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

Art. 13.

1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - *(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)*. - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».

Art. 14.

1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - *(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione)*. - Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un

termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

Art. 16.

1. Al secondo comma dell'articolo 618-*bis* del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».

Art. 17.

1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».

Art. 18.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «degli articoli 615, secondo comma, e 619» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 615 e 619»;

b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-*bis*»;

c) all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».

Art. 19.

1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera *o)*, numero 2), capoverso, il numero 1) è abrogato.

Art. 20.

1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,

di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - *(Partecipazione del creditore al pignoramento)*. — All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi».

Art. 21.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonchè ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6232):

Presentato dall'on. Kessler ed altri il 15 dicembre 2005.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 dicembre 2005 con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12, 17, 19 gennaio 2006.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 gennaio 2006 con i pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 24 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3752):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 gennaio 2006 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 31 gennaio 2006, il 7 febbraio 2006 ed approvato l'8 febbraio 2006.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La lettera *e)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riporta le modifiche al libro III del codice di procedura civile.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 388 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 388 *(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).* — Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 514 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 514 *(Cose mobili assolutamente impignorabili).* — Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4. (abrogato);

5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 515 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 515 *(Cose mobili relativamente impignorabili).* — Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 520 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 520 *(Custodia dei mobili pignorati).* — L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 521 c.p.c., come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 521 c.p.c. *(Nomina e obblighi del custode).* — Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *e)*, numero 16) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)-d) (Omissis);

e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) - 15) *(Omissis);*

16) all'art. 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto *o tramite commissionario* dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 543 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 543 *(Forma del pignoramento).* — Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 547 *(Dichiarazione del terzo). — Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.*

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».

Nota all'art. 13:

Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 618 *(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).* — Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

*All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.*

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 618-*bis* del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 618-*bis (Procedimento).* — Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 *nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.*».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 619 del c.p.c., come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 619 *(Forma dell'opposizione).* — Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *e)*, numero 42) del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:

3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) - d) (omissis);

e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) - 41) *(omissis);*

42) l'art. 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624 *(Sospensione per opposizione all'esecuzione).* — Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma *degli articoli 615 e 619*, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies.* La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis;

«Art. 624-*bis (Sospensione su istanza delle parti).* — Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera *o)*, numero 2), capoverso numero 1), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. All'art. 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) - n) (omissis);

o) al numero 27), all'art. 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) *abrogato*;

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta,".».

06G0087

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006.

Nomina dei componenti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta Commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che è scaduto il mandato dei componenti della Commissione medesima, nominati il 4 dicembre 2002 con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti in data 10 febbraio 2006,

Decreta:

Sono nominati per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti componenti:

avv. Marco Baldassarri - esperto di diritto costituzionale;

avv. Gianni Di Cagno - esperto di diritto del lavoro;

prof. Tommaso Edoardo Frosini - professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari;

prof. Vincenzo Lippolis - professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «Federico II» di Napoli;

prof.ssa Mariella Magnani - professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia;

prof. Antonio Martone - magistrato; docente di diritto del lavoro;

prof. Giovanni Pitruzzella - professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo;

prof. Michele Tiraboschi - professore associato di diritto del lavoro presso la facoltà di economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

dott. Francesco Tufarelli - esperto di diritto costituzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 142

06A01961

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2006.

Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria, a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi alle regioni Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Umbria ed agli enti locali delle regioni medesime, recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con i quali sono state ulteriormente modificate le tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Abruzzo, Campania, Marche e Umbria, nonché le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Abruzzo, Campania e Umbria;

Considerato che l'art. 2, comma 1 e 2, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse locale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali, con i criteri e le modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 3, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

23 novembre 2004 prevede che la determinazione del costo chilometrico è stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni, così come determinate al citato comma 1 del medesimo articolo, per le rispettive estese chilometriche, come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica, in ogni caso, il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale;

Preso atto che la nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale ricadente nella regione Marche non contempla tratte stradali oggetto di precedenti conferimenti;

Considerato, infine, che la rideterminazione della rete di interesse locale ricadente nella regione Campania interessa tratte stradali già attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, alla rete stradale di interesse locale ricadente nella regione Puglia e che occorre pertanto procedere alla modifica della relativa tabella di individuazione ed alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire da parte dello Stato;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto previsto all'art. 2, comma 1, dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, secondo le modalità definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;

Sentite le regioni interessate;

Acquisito in data 24 novembre 2005 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito in data 21 dicembre 2005 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Alla data del 1° aprile 2006 sono trasferiti le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 novembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.

2. Per l'attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Risorse economiche

1. Alla medesima data del 1° aprile 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, secondo quanto riportato nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, alla rimodulazione degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, relativi alle risorse già attribuite alle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria ed alle province delle medesime regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 - tab. *A* alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilità.

2. Per la regione Marche sono confermati gli stanziamenti stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, riportati nell'allegata tabella 1.

Art. 3.

Modifiche alla rete stradale d'interesse della regione Puglia

1. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi stradali ricadenti nella regione Puglia, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita dalla tabella 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Resta di competenza ed a carico rispettivamente dell'ANAS e delle regioni o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 1° aprile 2006 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, alla stessa data, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza e a carico dell'ANAS o dell'amministrazione regionale/provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze.

Roma, 2 febbraio 2006

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

TABELLA 1

	Modifiche nella classificazione della rete stradale		Rimodulazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie	
	rete stradale nazionale	rete stradale regionale	manutenzione ordinaria	spese in conto capitale
	Km	Km	€	€
Regione Abruzzo	**+ 293,576**	**-293,576**	**11.072.622,58**	**36.495.364,01**
regione			0,00	36.495.364,01
province tot.			11.072.622,58	
provincia di Chieti			3.247.600,20	
provincia de L'Aquila			5.226.277,86	
provincia di Pescara			1.095.082,37	
provincia di Teramo			1.503.662,15	
Regione Campania	**+ 5,846**	**+ 12,300** **- 5,846**	**14.979.584,51**	**49.372.710,53**
regione			0,00	9.874.542,11
province tot.			14.979.584,51	39.498.168,43
provincia di Avellino			5.314.477,65	14.013.214,66
provincia di Benevento			1.280.254,92	3.375.776,18
provincia di Caserta			2.799.907,11	7.382.795,07
provincia di Napoli			1.454.226,85	3.834.505,35
provincia di Salerno			4.130.717,98	10.891.877,16
Regione Marche	**+ 6,701**	**0,000**	**8.211.664,70**	**27.065.646,84**
regione			0,00	**27.065.646,84**
province tot.			**8.211.664,70**	
Regione Puglia	**0,000**	**-12,300**	**12.594.650,38**	**41.511.967,65**
regione			0,00	25.125.091,03
province tot.			12.594.650,38	16.604.787,06
provincia di Foggia			3.637.738,38	4.795.994,28
Regione Umbria	**+ 126,332**	**-126,332**	**8.320.288,83**	**27.423.671,97**
regione			0,00	27.423.671,97
province tot.			8.320.288,83	
provincia di Perugia			5.929.040,86	
provincia di Terni			2.391.247,97	

TABELLA 2

Individuazione della rete stradale di interesse regionale **Regione Puglia**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot. Km	Intero Percorso o Tratto
16	Adriatica	859,900	912,350	52,450	tratto sotteso alla SS 379
16	Adriatica	917,450	948,520	31,070	Da innesto a s.s. 613 a innesto s.s. 7 ter
16 Ter	Adriatica	15,462	54,425	38,963	Intero tratto regionale
89 Dir. A	Garganica	0,000	1,940	1,940	Intero percorso
91 Bis	Irpinia	12,300	28,300	16,000	da innesto a s.s. 90 a Stazione Greci
91 Ter	Diramazione Irpinia	0,000	29,500	29,500	Intero percorso
97	Delle Murge	0,000	68,089	68,089	Intero tratto regionale
98	Andriese-Coratina	0,000	81,658	81,658	Intero percorso
159	Delle Saline	0,000	44,744	44,744	Intero percorso
160	Di Lucera	0,000	50,000	50,000	Intero percorso
161	Di Ortanova	0,000	37,100	37,100	Intero percorso
168	Di Venosa	36,586	45,432	8,846	Intero tratto regionale
168/Racc	Di Venosa	0,000	1.901	1,901	Intero percorso
169	Di Genzano	55,330	58,316	2,986	Intero tratto regionale
170	Di Castel del Monte	0,000	38,924	38,924	Intero percorso
170/Dir./B	Di Castel del Monte	0,000	0,500	0,500	Intero percorso
171	Di Santeramo	0,000	32,973	32,973	Intero percorso
172 Radd	Dei Trulli	0,000	3,468	3,468	Intero percorso
173	Delle Terme Salentine	0,000	49,962	49,962	Intero percorso
174	Salentina di Manduria	0,000	47,400	47,400	Intero percorso
271	Di Cassano	0,000	60,160	60,160	Da inn. 16 a inn. A/14
273	Candelarese	0,000	18,000	18,000	Intero percorso
369	Appulo-Fortorina	0,000	7,200	7,200	Intero tratto regionale
377	Delle Grotte	0,000	47,324	47,324	Intero percorso
378	Di Altamura	0,000	59,679	59,679	Intero percorso
459	Di Parabita	0,000	29,620	29,620	Intero percorso
474	Di Taurisano	0,000	8,900	8,900	Intero percorso
475	Di Casarano	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
476	Di Galatina	0,000	45,670	45,670	Intero percorso
497	Di Maglie e di S. Cesarea Terme	0,000	39,080	39,080	Intero percorso
528	Della Foresta Umbra	0,000	46,000	46,000	Intero percorso
529	Dell'Ofanto	0,000	17,675	17,675	Intero percorso
543	Del Lido di Lecce	0,000	11,327	11,327	Intero percorso
544	Di Trinitapoli	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
545	Rivolese	0,000	23,600	23,600	Intero percorso
546	Troiana	0,000	17,000	17,000	Intero percorso
580	Di Ginosa	0,000	24,185	24,185	Intero percorso
581	Di Massafra	0,000	61,500	61,500	Intero percorso
603	Di San Giorgio Jonico	0,000	19,525	19,525	Intero percorso
604	Di Alberobello	0,000	28,257	28,257	Intero percorso
605	Di Mesagne	0,000	36,500	36,500	Intero percorso
611	Di Otranto	0,000	32,850	32,850	Intero percorso
634	Delle Grotte Orientali	0,000	33,400	33,400	Intero percorso
664	Mediana del Salento	0,000	18,855	18,855	Intero percorso
			TOTALE	**1.401,181**	

06A01934

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'accordo dell'8 marzo 2001, sancito tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza oncologica nel quale viene consigliato un approccio valutativo del malato che ne intercetti sia i bisogni espressi che quelli inespressi al fine di individuare una risposta assistenziale adeguata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2003, recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2003-2005», ed in particolare il punto 3.2.2 in materia di cura, prevenzione ed informazione sulle patologie oncologiche, ove si indica come prioritaria la risoluzione dei problemi dei pazienti a livello individuale e di salute pubblica;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sui problemi della persona malata di cancro e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel vissuto della medesima, in analogia a quanto già avviene in Canada e negli Stati Uniti con il National Cancer Survivors Day;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1992, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni al volontariato operanti nel settore delle patologie oncologiche;

Considerato che la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO), con l'adesione di numerose altre associazioni senza fini di lucro del settore, ha fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico» per la prima domenica di giugno di ogni anno (ovvero la seconda se la prima cade il 2 giugno), in concomitanza con il National Cancer Survivors Day, celebrato già da diciotto anni negli Stati Uniti;

Su proposta del Ministro della salute,

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta per la prima domenica di giugno di ogni anno (ovvero la seconda se la prima cade il 2 giugno) la «Giornata nazionale del malato oncologico». Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà l'attenzione e l'informazione sui problemi della persona malata di cancro e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle vicende della medesima, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di guarire dalla malattia o, quantomeno, di conviverci con dignità.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2 foglio n. 2

06A01883

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 gennaio 2006.

Mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Roma e del Tribunale di Tivoli - Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 19 dicembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della suddetta Corte d'Appello e del Tribunale di Tivoli nel giorno 25 novembre 2005 a causa dello sciopero proclamato dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Roma e del Tribunale di Tivoli nel giorno 25 novembre 2005, a causa dello sciopero proclamato dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici

o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A01873

DECRETO 7 febbraio 2006.

Mancato funzionamento del Tribunale di Pesaro e del compreso Ufficio NEP - Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Ancona in data 4 gennaio 2006, dalla quale risulta il mancato funzionamento del Tribunale di Pesaro, compreso l'Ufficio NEP, nel periodo dal 12 dicembre al 24 dicembre 2005 a causa del trasloco nella nuova sede;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Pesaro, compreso l'Ufficio NEP, nel periodo dal 12 dicembre al 24 dicembre 2005, a causa del trasloco nella nuova sede, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 febbraio 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A01874

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Fontaine Jared Johnson, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Fontaine Jared Johnson, nato il 15 settembre 1974 a Pennsylvania (U.S.A.), cittadino statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney» di cui è in possesso dal 3 dicembre 2001, come attestato dalla Supreme Court of Pennsylvania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Fontaine ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor of Science in Economics» presso la «Universitas Pennsylvaniensis» (U.S.A.) in data 19 maggio 1997 e «Juris Doctor» presso la «Temple University» di Philadelphia (U.S.A.) in data 17 maggio 2001;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Fontaine possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna in data 1° aprile 2004 con validità fmo al 31 marzo 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fontaine Jared Johnson, nato il 15 settembre 1974 a Pennsylvania (U.S.A.), cittadino statunitense, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01800

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Botgros Georgiana Ioana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Botgros Georgiana Ioana, nata a Bucarest (Romania) il 20 gennaio 1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat» conseguito in Romania, come attestato dal Foro degli avvocati di Bucarest cui la richiedente risulta iscritta dall'11 giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia ed esercizio della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Botgros ha conseguito il titolo accademico di «Licenciat in stiinte juridice» presso l'«Universitatii Romano-Americana» di Bucarest (Romania) nella sessione di novembre 2000 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 24 settembre 2002;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Botgros possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Verbania in data 8 dicembre 2001, rinnovato l'8 dicembre 2005 con validità fino all'8 dicembre 2007 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Botgros Georgiana Ioana, nata a Bucarest (Romania) il 20 gennaio 1978, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo

degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A01802

DECRETO 14 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jaca Miqueo Ana Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jaca Miqueo Ana Isabel, nata a Donostia - San Sebastian (Spagna) il 19 agosto 1962, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colegio Oficial de Psicòlogos de Gipuzkoa» cui la richiedente è iscritta dal 26 settembre 2005 al n. 1613 - ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A in Italia e l'esercizio della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del «Tìtulo Universitario Oficial de Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad del Paìs Vasco» (Spagna) in data 21 maggio 1996;

Vista l'esperienza professionale svolta in Spagna in qualità di psicologa presso la «Talleres Protegidos Gureak s.a.» e la «Fundacion Goyeneche» di San Sebastian dal 1998 al 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 22 novembre 2005;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Jaca Miqueo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Jaca Miqueo Ana Isabel, nata a Donostia - San Sebastian (Spagna) il 19 agosto 1962, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01799

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2006.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2006;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; per l'anno 2004 = 1,10;

per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20;

per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; per l'anno 1998 = 1,28;

per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40;

per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; per l'anno 1992 = 1,48;

per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66;

per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; per l'anno 1986 = 2,02;

per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Capo del dipartimento: CIOCCA

06A01954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2005.

Riparto, per l'anno 2005, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Visto il comma 2, lettera *a)*, del succitato art. 9 che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30% dell'ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%, alle regioni da suddividersi sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla citata Commissione interministeriale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2004 che assegna per l'anno finanziario 2005 al capitolo 3971 « Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70% delle assegnazioni per l'annualità 2005 pari ad 7.230.396,60 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2005 tra le regioni, approvata nella riunione del 19 aprile 2005 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 24 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2005, l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 31 dicembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Relativamente all'annualità 2005, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per i/le consiglieri/e di parità lavoratori/trici dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell'ISFOL, servirà a definire modalità e finalità di utilizzo delle medesime risorse ed a evidenziare eventuali criticità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 109

TABELLA 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità-Ripartizione risorse anno 2005

Regioni e Prov. Autonome	A	B	C	D	Punteggio	Ripartizione
	Peso					
	0,4	0,2	0,2	0,2		
PIEMONTE	7,77%	7,51%	5,12%	8,58%	7,35%	531.351,71
VALLE D'AOSTA	0,97%	0,21%	0,10%	0,27%	0,50%	36.475,27
LOMBARDIA	10,68%	16,04%	9,95%	19,54%	13,38%	967.365,20
BOLZANO	0,97%	0,77%	0,29%	1,06%	0,81%	58.699,92
TRENTO	0,97%	0,83%	0,48%	1,02%	0,86%	61.847,20
VENETO	6,80%	7,94%	5,60%	9,22%	7,27%	525.798,82
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,88%	2,13%	1,26%	2,36%	2,70%	195.319,21
LIGURIA	3,88%	2,89%	2,13%	2,89%	3,14%	226.694,57
EMILIA ROMAGNA	8,74%	7,21%	4,06%	9,13%	7,57%	547.616,48
TOSCANA	9,71%	6,35%	4,73%	7,05%	7,51%	542.990,17
UMBRIA	1,94%	1,50%	1,26%	1,63%	1,65%	119.537,44
MARCHE	3,88%	2,63%	2,03%	3,03%	3,09%	223.434,09
LAZIO	4,85%	9,12%	9,37%	9,70%	7,58%	548.091,77
ABRUZZO	3,88%	2,24%	2,32%	2,12%	2,89%	208.812,00
MOLISE	1,94%	0,56%	0,68%	0,46%	1,11%	80.595,33
CAMPANIA	4,85%	9,54%	15,36%	6,52%	8,23%	594.774,94
PUGLIA	4,85%	6,85%	10,72%	4,54%	6,37%	460.231,05
BASILICATA	1,94%	1,01%	1,45%	0,76%	1,42%	102.765,36
CALABRIA	4,85%	3,39%	4,73%	2,44%	4,05%	293.082,43
SICILIA	8,74%	8,46%	13,72%	5,20%	8,97%	648.608,61
SARDEGNA	3,88%	2,84%	4,64%	2,48%	3,54%	256.305,02
Totale	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**7.230.396,60**

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (ISTAT - Rilevazione forze lavoro - 2004)
(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)
(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)
Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A)+0,2*(B)+0,2*(C)+0,2*(D)]

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

Tabella N. 2 A

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Nazionale
(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	100 ore (mensili medie)*

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 6 D.lgs.196/2000)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.	
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	50 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (articolo 6, comma 5, d.lgs. 196/00)
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (iscritte ad ordini o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.	
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (non iscritte ad ordini o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	INDENNITA' COMPLESSIVA (ex comma 5, art. 6 D lgs. 196/2000)	RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"	Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA	€ 17.520,00 lordi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

Tabella N. 2 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale
(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore (mensili medie) ***

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 6 decreto legislativo 196/2000)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni[1].
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (iscritte ad ordini o albi)	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (non iscritte ad ordini o albi)	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la consigliera effettiva e la consigliera supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

[1] L'onere per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri regionali di parità, lavoratrici/tori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente regionale. A tal fine si impegnano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d. lgs 196/00. L'ente regionale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

Tabella N. 2 C

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**60 ore (mensili medie) ***

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (*ex comma 1, art. 6 decreto legislativo 196/2000*)	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni. [1]
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**30 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (iscritte ad ordini o albi)	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I (non iscritte ad ordini o albi)	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la consigliera effettiva e la consigliera supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

[1] L'onere per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri provinciali di parità, lavoratrici/tori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente provinciale. A tal fine si impegnano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d. lgs. 196/00. L'ente provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

06A01935

DECRETO 18 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Madonna delle Grazie - società cooperativa a responsabilità limitata», in Cerreto Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione.

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, della visura camerale acquisita e del verbale ispettivo del 3 gennaio 2006 che la sottoelencata società cooperativa, in liquidazione ordinaria dal 23 marzo 1999, non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della società cooperativa:

«Madonna delle Grazie - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Sannita, in via Cesine di Sopra n. 127, costituita l'8 maggio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Tommaso Caruso, repertorio n. 9070/1774, omologato il 22 ottobre 1985, registro società n. 2746, codice fiscale n. 00753490622, ex B.U.S.C. n. 1031/214069.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro, via S. Pertini n. 1, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte di questa Direzione, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della suddetta cooperativa dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 18 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MORANTE

06A01606

DECRETO 1° febbraio 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota del 1° dicembre 2005 con la quale la CIDA di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. l'ing. Pasquale Naddeo in sostituzione del rag. Luigi Altobello;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

L'ing. Pasquale Naddeo, nato a Salerno il 31 maggio 1949, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del rag. Luigi Altobello ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 1° febbraio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01607

DECRETO 17 febbraio 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli - in seguito indicata come C.I.S.O.A., presso l'INPS di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare il suo art. 14;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della C.I.S.O.A. e di stabilirne un termine di durata che, non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio in analogia con gli altri organi operanti presso l'I.N.P.S.;

Interpellate le Organizzazioni attualmente componenti dell'organismo che si è ritenuto di dover confermare, quali più rappresentative nella provincia nello

specifico ambito di competenza, anche a seguito della valutazione dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni pervenute da dette Organizzazioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Venezia la C.I.S.O.A. prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1992, n. 457.

Art. 2.

La C.I.S.O.A. è così composta:

Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Venezia: Presidente.

supplente: dott. Giuseppe Scaggiante;

Effettivi	Relativi supplenti
Rappresentanti dei datori di lavoro:	
Maurizio Maura (Un. Prov.le Agric.)	Copelli Giuseppina
Bolzonella Alfredo	Tognon Rita
Lunardelli Marina (Coldiretti)	Bardellotto Paolo
In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:	
dott. Marinella Ariotti	rag. Maria Pia Norcia
In rappresentanza dell'I.N.P.S.:	
Musco dott. Sebastiano	Rossi dott.ssa Marisa
Rappresentanti dei lavoratori:	
Pellizzon Renzo (FLAI-CGIL)	Zanotto Alessandro
Cavallin Ivano (FAI-CISL)	Pantano Massimo
Muccio Francesco (UIL)	Biason Ugo

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica quattro anni, dal 27 febbraio 2006.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venezia, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A01962

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2006.

Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 13, comma 61-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Ritenuto opportuno disciplinare in sede di prima applicazione le garanzie concesse da ISMEA a favore delle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rinviando a successivo provvedimento la disciplina per le garanzie a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«Garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

«Controgaranzia», la garanzia prestata a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia;

«Cogaranzia» la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia;

«Banche», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

«Intermediari» gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

«Confidi», i Confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare;

«altri Fondi di garanzia» i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i fondi di garanzia pubblici;

«Prodotti Agricoli» i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

«Micro, piccole e medie imprese», le imprese qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione europea.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità applicative per la prestazione di garanzie da parte dell'ISMEA, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano:

a) la concessione di fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) la controgaranzia e la cogaranzia in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

TITOLO II

Garanzie dirette alle imprese

Art. 3.

Beneficiari, oggetto e limiti della garanzia

1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare:

a) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

b) a finanziare interventi per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti;

c) a finanziare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

d) a finanziare l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

e) ad operazioni di ristrutturazione del debito finalizzate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte a breve e a medio termine.

2. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n. 441/1998, e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese a fronte di operazioni creditizie di durata superiore ai 18 mesi e che non siano assistite da garanzie sufficienti.

3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantita, la perdita delle somme garantite per capitale compresi gli interessi contrattuali.

4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita e quella erogata.

Art. 4.

Richiesta della garanzia

1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, la banca finanziatrice dovrà presentare all'ISMEA una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente:

a) l'ammontare del finanziamento;

b) le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla banca;

c) il calcolo della garanzia fideiussoria richiesta secondo le modalità stabilite dall'ISMEA;

d) la domanda di fideiussione sottoscritta dall'impresa beneficiaria contenente, tra l'altro, la dichiarazione di insussistenza di altre garanzie diverse da quelle di cui alla lettera *b);*

e) copia del provvedimento di concessione dell'agevolazione pubblica, ove prevista.

2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.

3. L'ISMEA può richiedere alle banche interessate tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le menzionate richieste di inter-

vento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.

Art. 5.

Commissioni di garanzia

1. A fronte della garanzia di cui all'art. 3, è dovuta all'ISMEA da parte del mutuatario una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del richiedente, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che assistono il finanziamento stesso.

3. L'ammontare complessivo delle commissioni dovute sarà versato dalla banca mutuante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dall'ISMEA, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

4. In caso di richiesta della garanzia di cui all'art. 3, non è applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non è dovuta la relativa trattenuta.

Art. 6.

Altre disposizioni

1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.

TITOLO III

Controgaranzie e cogaranzie

Art. 7.

Beneficiari e limiti della controgaranzia

1. Sono assistibili dalla controgaranzia dell'ISMEA le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. La controgaranzia può essere concessa entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

3. In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro 1.000.000 ed euro 2.000.000, la percentuale di controgaranzia dell'ISMEA si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.

Art. 8.

Richiesta della controgaranzia

1. La domanda di controgaranzia deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.

2. I soggetti che inoltrano domanda all'ISMEA devono presentare:

a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attività;

d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

3. L'ISMEA può richiedere ai soggetti beneficiari tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.

Art. 9.

Commissioni della controgaranzia

1. A fronte della controgaranzia di cui all'art. 7, è dovuta all'ISMEA una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che presidiano il finanziamento stesso.

3. L'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dall'ISMEA, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

Art. 10.

Cogaranzia

1. Sono assistibili dalla cogaranzia dell'ISMEA le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3, che abbiano stipulato apposita convenzione con l'ISMEA.

2. La convenzione regola i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 11.

Disponibilità ed istruzioni applicative

1. L'ammissione all'intervento dell'ISMEA è subordinata alla esistenza delle disponibilità impegnabili.

2. L'ISMEA emana le istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione nonché i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A01875

DECRETO 14 febbraio 2006.

Criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il Fondo Interbancario di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;

Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle a esse connesse o collaterali» e che «sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR»;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento recante norme sul Fondo Interbancario di Garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie già in capo al Fondo Interbancario di Garanzia;

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 17, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede la costituzione di una specifica società di capitale per la gestione dell'attività di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 102/2004;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA - o la società da questa costituita ai sensi dell'art. 17, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) Imprenditori agricoli: gli imprenditori ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Art. 2.

Finalità

1. Il garante ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento e dalle istruzioni applicative di cui al successivo art. 10, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Sono assistite dalla garanzia sussidiaria le operazioni di durata superiore a 18 mesi e di importo fino a euro 1.550.000, erogate ai sensi dell'art. 43 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalità e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.

4. Le operazioni di cui al comma precedente sono garantite nella misura del 55 per cento della perdita, ad eccezione di quelle di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti che sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita.

5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni di credito agrario, di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nella misura del 55 per cento della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 775.000. Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro 775.000 la garanzia opera secondo le modalità e nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.

6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura della garanzia sussidiaria.

7. La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano orerazioni finanziarie non assistite dal garante le proroghe stesse possono essere garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.

Art. 3.

Commissioni di garanzia

1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30 per cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni assistibili dal garante. La contribuzione stessa è a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed è integrata dallo 0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed assistito dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del garante stesso. L'aliquota dello 0,05 per cento è elevata per un anno allo 0,15 per cento per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unità, salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da stabilirsi dal garante ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Nel caso di finanziamenti destinati agli anticipi per contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico delle banche finanziatrici è altresì posto un contributo per spese amministrative pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del credito erogato e garantito.

2. La misura delle trattenute e dei contributi per le spese amministrative può essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta è commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.

5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal garante entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta del giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 4.

Segnalazioni al garante

1. Le banche trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal garante stesso.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il garante trasmette alle banche interessate l'elenco di tutte le procedure di escussione della garanzia primaria attivate per il recupero delle perdite relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al garante stesso risultano segnalate e non ancora concluse.

3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, le Banche provvedono a restituirlo al garante con l'indicazione delle procedure già concluse, degli aggiornamenti sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sono considerate inammissibili le richieste di rimborso al garante relative ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure di escussione della garanzia primaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi dello stesso comma 3.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 marzo di ogni anno, il garante trasmette alle Banche l'elenco delle procedure di escussione della garanzia primaria in corso e relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicando per ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita a carico delle banche con conseguente

inammissibilità delle relative richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

6. Il garante può inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.

Art. 5.

Richieste di rimborso e garanzia primaria

1. L'intervento del garante avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria è giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il garante, a richiesta di questa ultima, può autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.

2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonché da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.

3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dall'art. 10, e qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a 52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del garante. Per i finanziamenti ultraquinquennali è necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria.

4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante può assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.

Art. 6.

Escussione della garanzia primaria e della garanzia sussidiaria

1. Le banche segnalano al garante l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonché l'esito della procedura stessa.

2. La malleveria sussidiaria del garante è altresì attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca può, ferma restando la necessità di un assenso preventivo da parte del garante, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.

3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del garante, può accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.

4. Nelle istruzioni applicative emanate dal garante ai sensi dell'art. 10, sono stabilite le modalità per la determinazione delle perdite da rimborsare.

5. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal garante entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.

Art. 7.

Cause di inoperatività e decadenza della garanzia sussidiaria

1. La garanzia del garante non è operante quando la perdita sofferta dalla banca è dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonchè nello svolgimento della procedura esecutiva.

2. La garanzia del garante non è inoltre operante nei casi in cui, all'atto dell'erogazione del finanziamento, non è stata acquisita la documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle seguenti circostanze:

a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente attestante la veridicità delle informazioni fornite e dalla quale risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario;

b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca d'Italia e presso la centrale rischi importo contenuto (CRIC) disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale è valida la prima informazione richiesta;

c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le altre imprese;

d) indebitamento bancario a breve superiore al 60 per cento dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50 per cento per le altre imprese;

e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate

con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti.

3. I dati di cui alle lettere *c)*, *d)*, vanno riferiti all'ultimo bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al più recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima situazione contabile esistente. A questo ultimo documento occorre fare riferimento anche per la lettera *e)*.

4. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del garante:

a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalità stabilite dal garante nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del garante nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive;

b) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito;

c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite;

d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.

e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge;

f) il mancato inoltro delle richieste di rimborso entro due anni dalla conclusione delle procedure di esecuzione delle garanzie primarie ovvero, nel caso in cui la procedura si sia conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data;

g) il mancato riscontro delle richieste da parte del garante di notizie, dati e documentazione entro un anno dalla ricezione.

5. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state avviate procedure di escussione della garanzia primaria costituisce causa di decadenza dalla garanzia sussidiaria l'omessa segnalazione dell'avvio delle suddette procedure entro il termine di 90 giorni dal loro inizio.

6. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarità dell'operazione, il garante può effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.

Art. 8.

Garanzie collaterali

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il garante, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, così stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal garante. Le spese per le azioni legali sono a carico del garante in proporzione al credito di sua competenza.

2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al garante della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al comma 3.

3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal garante, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:

a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme;

b) per rimborsare il garante della perdita coperta;

c) per rimborsare il garante degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del garante a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

Art. 9.

Somme di importo contenuto

1. Il garante non richiede né restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non siano superiori a 260 euro.

Art. 10.

Istruzioni applicative

1. Il garante emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

Rapporti con la pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dal garante, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

2. Il garante attiva i necessari collegamenti con la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento recato dal decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato e sostituito dal presente regolamento.

2. Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A01876

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «T.A. Produzioni Cinetelevisive», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la Società cooperativa «T.A. Produzioni Cinetelevisive a r.l.» è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e la dott.ssa Getuli Cristina ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Getuli Cristina rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Casamento Giovanni Maria, nato a Roma il 1º novembre 1972, con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 76, è nominato commisario liquidatore della società cooperativa «T.A. Produzioni Cinetelevisive», in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Getuli Cristina, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01878

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro produzione ortaggi Val Tappino», in Pietracatella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000, con il quale la Società cooperativa «Centro produzione ortaggi Val Tappino» è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Vitale Pasquale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Vitale Pasquale rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Ciampittiello Anna, nata Frosolone il 28 novembre 1965, residente ad Isernia, Corso Garibaldi n. 187, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Centro produzione ortaggi Val Tappino», già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione del dott. Vitale Pasquale, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01879

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.», in Vasto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1992, con il quale la Società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.» con sede in Vasto (Chieti) è stata sciolta d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il D.D. 23 aprile 1998 con cui il precedente decreto ministeriale è stato integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. D'Argento Franco;

Vista la nota con la quale il dott. D'Argento Franco rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1999 con il quale stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia «Vasto 4» il dott. Vitale Pasquale in sostituzione del dott. D'Argento Franco, dimissionario;

Vista la nota del 30 novembre 2005 con il quale il dott. Vitale Pasquale rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Di Pietro Patrizia, nata a Toronto il 9 giugno 1967, con studio in Vasto (Chieti), V. Platone n. 54, è nominata commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.» con sede in Vasto (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 4 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, in sostituzione del dott. Vitale Pasquale, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01877

DECRETO 31 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cassa di mutualità del Sannio - Soc. Coop. a responsabilità limitata - in sigla C.M.S. Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Benevento, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cassa di mutualità del Sannio - Soc. Coop. a responsabilità limitata - in sigla C.M.S. Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Benevento (codice fiscale 00804150621) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Angelo Frangiosa, nato a Napoli il 25 febbraio 1964, con studio in Benevento, via Pacevecchia, n. 5;

avv. Michele Pansino, nato a Catanzaro, il 4 dicembre 1974, domiciliato in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento n. 51;

dott. Francesco Ferragina, nato a Catanzaro il 5 luglio 1970, domiciliato in Avellino, via Taverna Campanile n. 65,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01886

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2005.

Modifica degli allegati I e II del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, in tema di requisiti specifici di stabilità delle navi ro/ro da passeggeri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri», ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, adottate con la procedura di cui all'art. 11 della direttiva 2003/25/CE;

Vista la direttiva 2005/12/CE della Commissione del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che consente di dare attuazione, in via amministrativa, alle direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche introdotte con direttive già recepite nell'ordinamento nazionale rispetto alle quali le modifiche costituiscano meri adeguamenti tecnici della disciplina in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri» è modificato come segue:

a) il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3 La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un'altezza di almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 metri. In questi casi, l'altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula: Bh = 8 hw in cui:

Bh indica l'altezza della paratia;

hw indica l'altezza dell'acqua.

In ogni caso, l'altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 metri. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.».

b) L'appendice intitolata «Prove in vasca» è sostituita dal testo di cui all'annesso I del presente decreto.

2. L'allegato II del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 è modificato come segue:

a) la parte II, intitolata «Prove in vasca», è sostituita integralmente dal testo di cui all'annesso II del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 18

ANNESSO I
[articolo 1, comma 1, lettera *b)*]

«APPENDICE
Prove in vasca

1. Obiettivi.

La presente versione delle prove in vasca costituisce una revisione delle prove di cui all'appendice all'allegato della risoluzione 14 della conferenza SOLAS del 1995. Dall'entrata in vigore dell'accordo di Stoccolma sono state effettuate diverse prove in vasca conformemente ai metodi di prova precedentemente in vigore. Durante queste prove sono stati individuati alcuni miglioramenti da apportare alle procedure. Questa nuova versione delle prove in vasca mira a recepire detti miglioramenti e, unitamente alle note orientative allegate, proporre una procedura più affidabile per la valutazione della capacità di mantenimento dell'assetto («sopravvivenza») di una nave ro/ro da passeggeri a seguito di un'avaria in condizioni di mare increspato. Nell'ambito delle prove di cui al paragrafo 1.4 dei requisiti di stabilità riportati all'allegato I, la nave deve essere capace di affrontare le condizioni di mare increspato definite al paragrafo 4, nel caso di avaria più grave previsto.

2. Definizioni.

L_{BP} lunghezza tra le perpendicolari;

H_S altezza d'onda significativa;

B larghezza fuori ossatura della nave;

T_P periodo di picco;

T_Z periodo medio a livello zero (zero-crossing).

3. Modelli di nave.

3.1. Il modello deve rispecchiare sia l'effettiva configurazione esterna della nave che la sua suddivisione interna, soprattutto quella degli spazi danneggiati che possono influenzare il processo di allagamento e di imbarco di acqua. Il tirante d'acqua (o pescaggio), l'assetto, lo sbandamento e la curva limite (KG) operativa devono essere adeguati al peggior caso di avaria. Inoltre, i casi da prendere in considerazione devono rappresentare i casi di avaria peggiore ipotizzabile definiti conformemente alla regola SOLAS II-1/8.2.3.2 (SOLAS 90), con riferimento all'area totale sottesa dalla curva positiva GZ, e il piano di simmetria della falla deve essere situato entro i seguenti valori:

3.1.1. ± 35% L_{BP} da metà nave;

3.1.2. è necessaria una prova supplementare nei casi più gravi di avaria entro ± 10 % L_{BP} da metà nave, se l'avaria di cui al punto 3.1 si situa al di fuori del ± 10% L_{BP} .

3.2. Il modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

3.2.1. lunghezza fra le perpendicolari (L_{BP}) pari ad almeno 3 m o corrispondente a un modello in scala 1:40, a seconda di quale dei due valori sia maggiore, ed estensione verticale pari a 3 altezze standard di sovrastruttura al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero);

3.2.2. spessore dello scafo al livello degli spazi allagati non superiore a 4 mm;

3.2.3. sia a nave integra che in condizioni di avaria, il modello deve soddisfare le scale di dislocamento e le marche di bordo libero corrette (T_A, T_M, T_F, a dritta e a sinistra) con una tolleranza massima di + 2 mm per qualsiasi marca di bordo libero. Le marche di bordo libero a proravia e a poppavia dovrebbero essere collocate il più possibile vicino a FP e AP;

3.2.4. tutti i compartimenti e gli spazi ro/ro danneggiati devono essere riprodotti nel modello con le permeabilità di superficie e di volume corrette (valori e distribuzioni effettivi) per assicurare la corretta rappresentazione della massa di acqua e della sua distribuzione;

3.2.5. le caratteristiche del modello devono riprodurre fedelmente le caratteristiche della nave reale e particolare attenzione va riservata alla tolleranza della distanza metacentrica in condizioni di integrità e ai raggi di inerzia longitudinale (beccheggio) e trasversale (rollio). Entrambi i raggi devono essere misurati fuori dell'acqua e devono essere compresi tra 0,35B e 0,4B per il movimento trasversale e 0,2LOA e 0,25LOA per quello longitudinale;

3.2.6. i principali elementi strutturali, quali paratie stagne, prese d'aria, ecc., al di sopra e al di sotto del ponte delle paratie, che possono determinare un allagamento asimmetrico, devono essere riprodotti correttamente nel modello in modo da rappresentare, per quanto possibile, la realtà; i dispositivi di ventilazione e bilanciamento trasversale devono avere una sezione trasversale di almeno 500 mm^2.

3.2.7. La falla deve avere la forma seguente:

1) profilo trapezoidale con lato inclinato a 15° sulla verticale e estensione longitudinale alla linea di galleggiamento stabilita conformemente alla regola II-1/8.4.1 della convenzione SOLAS;

2) profilo triangolare isoscele sul piano orizzontale con altezza pari a B/5, conformemente alla regola II-1/8.4.2 della convenzione SOLAS. Nel caso in cui siano sistemate casse laterali in B/5, la lunghezza dell'avaria lungo le casse laterali non può essere inferiore a 25 mm;

3) nonostante le disposizioni dei precedenti sottoparagrafi 3.2.7.1 e 3.2.7.2, tutti i compartimenti considerati danneggiati nel calcolo dell'avaria più grave, di cui al paragrafo 3.1, devono essere allagati nelle prove su modello.

3.3. Il modello in equilibrio dopo l'allagamento deve essere inclinato di un angolo addizionale corrispondente a quello creato dal momento di sbandamento M_h = max (M_{pass}; $M_{Iauflch}$) - M_{wind}, ma in nessun caso l'inclinazione finale può essere inferiore a 1° nel lato della falla. M_{pass}, $M_{Iauflch}$ e M_{wind} sono conformi a quanto specificato nella regola II-1/8.2.3.4 della convenzione SOLAS. Per le navi esistenti questo angolo può essere considerato pari a 1°.

4. Svolgimento delle prove.

4.1. Il modello deve essere sottoposto a prove in vasca con moto ondoso irregolare a creste lunghe (spettro JONSWAP) con altezza d'onda significativa H_S, coefficiente di aumento del picco y = 3,3 e periodo di picco Tp = $4\sqrt{Hs}$ (T_Z= T_P/1,285). H_S è l'altezza d'onda significativa per l'area di operazione, per la quale esiste una probabilità di superamento annuo non superiore al 10%; detta altezza non può superare 4 m.

Inoltre,

4.1.1. la larghezza del bacino deve consentire di evitare il contatto o qualsiasi altra interazione del modello con i bordi del bacino (valore raccomandato non inferiore a L_{BP} +2 m;

4.1.2. la profondità del bacino deve essere tale da consentire una modellizzazione adeguata dell'onda e comunque non dovrebbe essere inferiore a 1 m;

4.1.3. per riprodurre in maniera rappresentativa una serie di onde, le misurazioni dovrebbero essere effettuate prima della prova in tre punti diversi nell'area di deriva;

4.1.4. il sensore per la misurazione delle onde più vicino all'ondogeno deve essere collocato nel punto in cui si trova il modello all'inizio della prova;

4.1.5. la variazione dei valori H_S e T_P non deve variare più di ± 5% nei tre punti; e

4.1.6. durante le prove di omologazione, deve essere consentita una tolleranza di + 2,5% per H_S, ± 2,5 % per T_P e ± 5 % per T_Z per il sensore di misurazione più vicino all'ondogeno.

4.2. Il modello deve poter andare alla deriva liberamente ed essere posto in mare al traverso (prua 90°) con la falla orientata verso le onde in arrivo e non legato a nessun sistema di ormeggio. Per mantenere una direzione di circa 90° in mare al traverso durante la prova devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.2.1. le linee di controllo della prua, destinate a effettuare piccole correzioni, devono essere posizionate nell'asse prua-poppa, in modo simmetrico, tra la posizione di KG e la linea di galleggiamento dopo l'avaria; e

4.2.2. la velocità del carrello deve essere uguale alla velocità di deriva vera del modello, con adeguamenti della velocità ove necessario.

4.3. Devono essere realizzate almeno 10 prove. La durata di ciascuna prova deve essere sufficiente per permettere al modello di raggiungere uno stato stazionario e in ogni caso non dovrebbe essere inferiore a un periodo corrispondente a 30 minuti per la nave reale. Per ciascuna prova deve essere utilizzata una serie di onde diversa.

5. Criteri di sopravvivenza.

Si deve considerare il modello sopravvissuto, se giunge a uno stato stazionario nella serie di prove successive di cui al punto 4.3. Si deve considerare il modello capovolto, in caso di angoli di rollio superiori a 30° rispetto all'asse verticale o di angolo di sbandamento costante (medio) superiore a 20° per un periodo di oltre 3 minuti nella nave reale, anche se il modello ha raggiunto uno stato stazionario.

6. Documentazione relativa alle prove.

6.1. Il programma di prove in vasca deve essere approvato preventivamente dall'amministrazione, sentito un ente tecnico per le navi straniere e l'ente tecnico della nave per le navi italiane.

6.2. Le prove devono essere documentate da un'apposita relazione e da registrazione su supporto video, anche di tipo informatico (o altra registrazione visiva) contenenti tutte le necessarie informa-

zioni sul modello e sui risultati delle prove, che devono essere approvati dall'amministrazione, I dati devono comprendere almeno gli spettri d'onda teorici e misurati (H_S, T_P, T_Z) dell'altezza d'onda nei tre diversi punti del bacino per ottenere una serie rappresentativa di onde e, per le prove in vasca, le serie temporali delle principali statistiche sull'elevazione dell'onda misurata vicino all'ondogeno e le registrazioni dei movimenti di rollio, sussulto e beccheggio del modello, nonché della velocità di deriva.».

———

ANNESSO II
(art. 1, comma 2)

«PARTE II
Linee guida per le prove in vasca

Scopo delle presenti linee guida è assicurare l'uniformità dei metodi impiegati per costruire e verificare il modello, nonché svolgere e analizzare le prove mediante il commento ad alcuni paragrafi dell'appendice «Prove in vasca» dell'allegato I.

Paragrafo 3 - Modelli di nave.

3.1. Il materiale impiegato per costruire il modello non è di per sé importante, purché il modello risulti, sia a nave integra che in condizioni di avaria, sufficientemente rigido da garantire che le proprietà idrostatiche siano identiche a quelle della nave reale e che la flessione dello scafo al contatto con le onde sia trascurabile.

È inoltre importante garantire che i compartimenti danneggiati siano ricostruiti nel modello nel modo più accurato possibile, in modo che il volume d'acqua rappresentato sia corretto.

Poiché la penetrazione di acqua (anche in quantità minime) nelle parti intatte del modello ne influenzerebbe il comportamento, occorre adottare le necessarie misure perché ciò non si verifichi.

Nelle prove in vasca riguardanti le avarie più gravi previste dalla convenzione SOLAS vicino alle estremità della nave, si è osservato che l'allagamento progressivo non era possibile a causa della tendenza dell'acqua sul ponte ad accumularsi vicino alla falla e quindi a defluire verso l'esterno.

Questi modelli sono riusciti a sopravvivere in condizioni di mare molto agitato, ma si sono capovolti in condizioni di mare meno agitato, dopo aver subito avarie meno gravi di quelle previste dalla convenzione SOLAS, lontano dalle estremità. Per evitare questa situazione è stato introdotto il limite di ± 35%.

Ricerche approfondite, volte all'elaborazione di criteri adeguati per le navi nuove, hanno chiaramente dimostrato che, oltre all'altezza metacentrica e al bordo libero, per valutare le possibilità di sopravvivenza delle navi passeggeri è importante tenere conto anche dell'area sottesa dalla curva di stabilità. Pertanto, il caso di avaria più grave previsto dalla convenzione SOLAS, da considerare per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.1, deve essere quello in cui l'area sottesa dalla curva di stabilità residua risulta minima.

3.2. Dettagli del modello.

3.2.1. Visto che gli effetti di scala possono influenzare notevolmente il comportamento del modello durante le prove, è opportuno garantire la minimizzazione di questi effetti. Il modello deve essere più grande possibile, in quanto è più agevole ricostruire fedelmente i compartimenti danneggiati in modelli più grandi, con conseguente riduzione degli effetti di scala. Si raccomanda pertanto di adottare per il modello una scala non inferiore a 1:40 ovvero non inferiore a 3 m, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

Durante le prove è stato rilevato che la dimensione verticale del modello può influenzare i risultati delle prove dinamiche. È pertanto necessario che l'altezza del modello al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero) corrisponda ad almeno tre altezze standard di una sovrastruttura, affinché le onde più grosse della serie non possano infrangersi sul modello.

3.2.2. Nel punto dell'ipotetica avaria, il modello deve essere quanto più possibile sottile per assicurare che la quantità di acqua penetrata e il suo centro di gravità siano correttamente rappresentati. Lo scafo deve avere uno spessore non superiore a 4 mm. Talvolta potrebbe risultare impossibile ricostruire, in modo sufficientemente dettagliato, lo scafo del modello e gli elementi di compartimentazione primaria e secondaria nel punto del danno, in tal caso sarebbe impossibile calcolare accuratamente la permeabilità ipotizzata dello spazio.

3.2.3. È fondamentale misurare e verificare il pescaggio del modello non soltanto a nave integra ma anche in condizioni di avaria, per confrontare i risultati con quelli ottenuti con il calcolo di stabilità in condizioni di avaria. Per ragioni pratiche, una tolleranza di + 2mm può essere accettata per i pescaggi.

3.2.4. Dopo aver misurato il pescaggio in condizioni di avaria, può risultare necessario modificare la permeabilità del compartimento danneggiato, aggiungendo volumi integri o pesi supplementari. Occorre inoltre fare in modo che il centro di gravità dell'acqua penetrata sia rappresentato correttamente. Gli eventuali adeguamenti devono avere per effetto di aumentare i margini di sicurezza.

Se il modello deve essere dotato di barriere sul ponte e se tali barriere sono di altezza inferiore a quella indicata qui di seguito, il modello deve essere dotato di telecamere a circuito chiuso, in modo che sia possibile tenere sotto controllo eventuali proiezioni e accumuli di acqua nell'area non danneggiata del ponte. In tal caso questa videoregistrazione costituisce parte integrante della documentazione di prova.

L'altezza delle paratie trasversali o longitudinali giudicate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato dovrebbe essere pari ad almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi l'altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:

$Bh = 8_{hw}$ in cui $_{B_h}$ = altezza della paratia e h_W altezza dell'acqua.

In ogni caso, le paratie devono avere un'altezza minima non inferiore 2,2 m. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.

3.2.5. Per garantire che le caratteristiche del movimento del modello rispettino quelle della nave reale, è importante che il modello sia sottoposto a test di inclinazione e rollio a condizioni di nave integra, in modo che l'altezza metacentrica (GM) a nave integra e la distribuzione della massa possano essere verificati. La distribuzione della massa deve essere misurata al di fuori dell'acqua. Il raggio di inerzia trasversale della nave reale deve essere compreso tra 0,35B e 0,4B e quello longitudinale tra 0,2L e 0,25L.

3.2.6. Si presume che il sistema di ventilazione del compartimento danneggiato della nave reale sia tale da non ostacolare l'allagamento né il movimento dell'acqua imbarcata. Tuttavia, la riproduzione su scala più piccola dei sistemi di ventilazione della nave reale potrebbe comportare effetti di scala indesiderati. Per evitare tali effetti, si raccomanda di costruire il sistema di ventilazione su una scala maggiore rispetto a quella impiegata nel modello, accertandosi che ciò non influenzi il flusso dell'acqua sul ponte garage.

3.2.7. Si ritiene opportuno considerare un'avaria con una forma che sia rappresentativa della sezione trasversale della nave speronante nella regione di prua. L'angolo di 15º è basato su uno studio della sezione trasversale a una distanza di B/5 dalla prua per una selezione rappresentativa di navi di tipo e dimensioni diversi.

Il profilo triangolare (isoscele) della falla con forma prismatica corrisponde al galleggiamento a pieno carico.

Inoltre, nel caso in cui siano sistemate casse laterali interne di larghezza inferiore a B/5 e al fine di evitare eventuali effetti di scala, la lunghezza della falla non deve essere inferiore a 25 mm.

3.3. Nella prova in vasca originaria descritta nella risoluzione n. 14 della conferenza SOLAS del 1995, l'effetto di sbandamento prodotto dal momento massimo derivante dall'addensamento dei passeggeri, dalla messa in mare dei mezzi di salvataggio, dal vento e dalla rotazione della nave non è stato preso in considerazione, sebbene questi fattori siano considerati dalla convenzione SOLAS. Tuttavia, i risultati di uno studio hanno dimostrato che sarebbe prudente tenere conto di questi effetti e conservare, per ragioni pratiche, un'inclinazione minima di 1° di sbandamento dal lato della falla. Occorre notare che lo sbandamento dovuto alla rotazione non è stato ritenuto pertinente.

3.4. Nei casi in cui l'altezza metacentrica comporti un margine, nelle condizioni di carico reali, rispetto alla curva limite dell'altezza metacentrica (stabilita dalla norma SOLAS 90), l'amministrazione può accettare che detto margine sia usato nella prova in vasca. In questi casi la curva limite dell'altezza metacentrica dovrebbe essere adattata secondo la seguente formula:
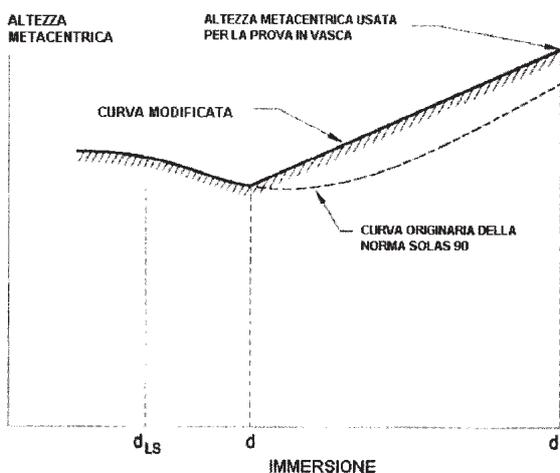
d = ds-0,6 (d_S-d_{LS})

in cui: d_S è il pescaggio di compartimentazione e d_{LS} è il pescaggio della nave vacante.

La curva modificata è una linea retta tra l'altezza metacentrica usata nella prova in vasca all'immersione di compartimentazione e l'intersezione della curva originaria della norma SOLAS 90 e l'immersione d.

Paragrafo 4 - Svolgimento delle prove.

4.1. Spettro dell'onda.

Deve essere utilizzato lo spettro JONSWAP, in quanto descrive condizioni di mare limitate in estensione e durata, che corrispondono alla maggior parte delle condizioni osservate a livello mondiale. A tal fine, è importante verificare non solo il periodo di picco della serie di onde, ma anche controllare che il periodo di passaggio al livello medio (zero-crossing) sia corretto.

Lo spettro dell'onda deve essere registrato e documentato per ciascuna serie di prove. Le misurazioni devono essere effettuate in prossimità del sensore più vicino all'ondogeno.

Nota: sul modello le prove di inclinazione e di rollio in condizioni di avaria possono essere accettate quale prova di verifica della curva di stabilità residua, ma tali prove non sono ammissibili in sostituzione di quelle a nave integra.

Il modello deve essere inoltre dotato di sensori che permettano di controllare e registrare tutti i suoi movimenti (rollio, sussulto e beccheggio) e il suo comportamento (angolo di sbandamento, immersione e assetto longitudinale) nel corso della prova.

Si è constatato che non risulta opportuno fissare limiti assoluti per le altezze d'onda significativa, il periodo di picco e il periodo per il passaggio al livello medio (zero-crossing) degli spettri dell'onda del modello. È stato pertanto introdotto un margine accettabile.

4.2. Per evitare interferenze tra il sistema di ormeggio e la dinamica della nave, il carrello da rimorchio (al quale è fissato il sistema di ormeggio) deve seguire il modello alla sua reale velocità di deriva. In caso di mare con onde irregolari, la velocità di deriva non è costante; una velocità di rimorchio costante genererebbe oscillazioni di deriva di bassa frequenza ed elevata ampiezza, creando così una situazione che può influire sul comportamento del modello.

4.3. È necessario eseguire un numero sufficiente di prove con serie di onde diverse per garantire l'affidabilità statistica dei risultati: l'obiettivo è determinare con un elevato grado di certezza che una nave che non risponde ai criteri di sicurezza si capovolge nelle condizioni scelte per le prove. Si ritiene che sia necessario un minimo di 10 prove per garantire un livello ragionevole di affidabilità.

Paragrafo 6 - Omologazione.

Alla relazione presentata all'amministrazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) calcoli sulla stabilità in condizioni di avaria nell'ipotesi peggiore prevista dalla convenzione SOLAS e (se diverso) con avaria a centro nave;

b) piani generali del modello, dettagli di costruzione e informazioni sulla strumentazione;

c) prova di inclinazione e misurazioni dei raggi di rotazione;

d) spettri d'onda nominali e misurati (nei tre punti diversi per ottenere dati rappresentativi e, per le prove in vasca, rilevati al sensore più vicino all'ondogeno);

e) registrazione rappresentativa dei movimenti, del comportamento e della deriva del modello;

f) videoregistrazioni pertinenti.

NOTA:

Un rappresentante dell'ente tecnico della nave deve assistere a tutte le prove.».

06A01868

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2006.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2005, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006 dalle ditte autorizzate;

Considerato che la ditta Aventis Bulk S.p.a. ha variato denominazione in Sanofi-Aventis S.p.a. con stabilimento in Garessio (Cuneo) via R. Lepetit n. 142;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione dell'assegnazione della quota di produzione di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Sanofi-Aventis S.p.a., via R. Lepetit n. 142 Caressio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2006, la sostanza Destropropossifene base nella quantità di kg 60.000 da destinare alla esportazione.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

Dal decreto 10 novembre 2005 è soppressa al punto 2 la seguente dicitura:

La ditta Aventis Bulk S.p.a. - via R. Lepetit n. 142 - Garessio (Cuneo).

Destropropossifene:

per l'Italia kg 0;

per l'estero kg 60.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il dirigente: PETRICCIONE

06A01936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Trivero.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento della sezione staccata di Trivero (dell'ufficio di Cossato) il giorno 27 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa della impraticabilità delle strade dovuta all'abbandante nevicata, il giorno 27 gennaio 2006, si è verificato il mancato funzionamento della sezione staccata di Trivero (dell'ufficio di Cossato) dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota protocollo n. SP/GB/120/2006 dell'8 febbraio 2006, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 febbraio 2005

Il direttore regionale: MICELI

06A01907

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Trieste dell'Agenzia delle entrate il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 10 alle ore 13.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di un'assemblea sindacale del personale indetta dalle R.S.U., il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 10 alle ore 13, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Trieste dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001, con nota protocollo n. 43 del 14 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 febbraio 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A01906

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 lugio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 16 gennaio 2006, prot. 2278, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle Circ.ni RM1, RM2 e della Sala visure Catasto per il giorno 16 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 637 del 25 gennaio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso Circ.ni RM1, RM2 e Sala visure Catasto; Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A01963

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 17 gennaio 2006, prot. 2408, con la quale è stato comunicato lo svolgimento quotidiano di assemblee,causando l'irregolare funzionamento delle circoscrizioni RM1, RM2 e della Sala visure catasto nel giorno 17 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 634 del 2 febbraio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 17 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso circoscrizioni RM1, RM2 e Sala visure catasto;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02018

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

VISTO il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 13 gennaio 2006, prot. 423, con la quale è stata comunicata una assemblea che ha interessato rispettivamente il personale del Servizio di pubblicità immobiliare e i Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Latina nel giorno 16 gennaio 2006;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa una assemblea sindacale per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 916 del 2 febbraio 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblea sindacale;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02019

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 382 del 18 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 201 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01869

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 213 del 18 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11,30 alle ore 12 per i servizi di pubblicità immobiliare e dalle ore 11,30 alle ore 12,30 per i servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 199 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12 per i servizi di pubblicità immobiliare e dalle ore 11,30 alle ore ore 12,30 per i servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01872

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 251 del 16 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 204 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01881

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1754 del 18 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11,15 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,15 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 203 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11,15 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01880

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 866 del 18 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 10 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 202 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01882

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 288 del 19 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 10 alle ore 14;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10 alle ore 14, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 200 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 13.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01870

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 782 del 17 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 13;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - C.C.N.L. Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11 alle ore 13, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 205 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 13.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01871

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona e della sezione staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 18 gennaio 2006, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Savona e della sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale all'assemblea indetta il giorno 16 gennaio 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 febbraio 2006, protocollo n. 4033;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2006, regione Liguria: ufficio Savona e della sezione staccata di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A01902

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova e della sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 17 gennaio 2006, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Genova e della sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale all'assemblea indetta il giorno 16 gennaio 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 14 febbraio 2006, protocollo n. 4033;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2006, regione Liguria: ufficio di Genova e della sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A01905

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Imperia e della sezione staccata di Sanremo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 31 gennaio 2006, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Imperia e dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale all'assemblea indetta il giorno 16 gennaio 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 febbraio 2006, protocollo n. 4033;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2006, regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia e della sezione staccata di Sanremo;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A01904

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal l° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del

territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 18 gennaio 2006, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale all'assemblea indetta il giorno 16 gennaio 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 14 febbraio 2006, protocollo n. 4033;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2006, regione Liguria: ufficio di La Spezia e della sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A01903

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregegolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. 353 del 18 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15 per il giorno 18 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso da un mero blocco della porta di accesso ai locali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 52) dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle 8,15 per il giorno 18 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A01964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1906
Yen	141,61
Lira cipriota	0,5746
Corona ceca	28,455
Corona danese	7,4625
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68210
Fiorino ungherese	251,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7773
Corona svedese	9,3887
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,263
Franco svizzero	1,5598
Corona islandese	77,02
Corona norvegese	8,0545
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3080
Nuovo leu romeno	3,4969
Rublo russo	33,5830
Nuova lira turca	1,5683
Dollaro australiano	1,6116
Dollaro canadese	1,3668
Yuan cinese	9,5825
Dollaro di Hong Kong	9,2413
Rupia indonesiana	11027,93
Won sudcoreano	1153,16
Ringgit malese	4,4278
Dollaro neozelandese	1,7931
Peso filippino	61,697
Dollaro di Singapore	1,9421
Baht tailandese	46,916
Rand sudafricano	7,2213

Cambi del giorno 22 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1875
Yen	140,91
Lira cipriota	0,5746
Corona ceca	28,553
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68280
Fiorino ungherese	253,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8130
Corona svedese	9,3762
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,445
Franco svizzero	1,5593
Corona islandese	80,48
Corona norvegese	8,0575
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3155
Nuovo leu romeno	3,4975
Rublo russo	33,5210
Nuova lira turca	1,5805
Dollaro australiano	1,6162
Dollaro canadese	1,3640
Yuan cinese	9,5590
Dollaro di Hong Kong	9,2168
Rupia indonesiana	11109,06
Won sudcoreano	1157,34
Ringgit malese	4,4187
Dollaro neozelandese	1,8055
Peso filippino	61,513
Dollaro di Singapore	1,9389
Baht tailandese	46,926
Rand sudafricano	7,2828

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01952-06A01953

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di gennaio 2006, per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	125,3		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8

06A01908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Sant'Elena», in Varedo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa in liquidazione «Sant'Elena», sede legale in Varedo (Milano), via Marsala 24, costituita in data 9 aprile 1984, per rogito notaio dott. Carla D'Addetta di Limbiate, rep. 17242, racc. 525, BUSC 20244/=, cod. fisc. 07427410159, che dagli accertamenti ispettivi effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potranno presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via Mauro Macchi 9, 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente i dati identificativi della citata società cooperativa al fine della cancellazione della stessa dal registro medesimo.

06A01608

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Paradiso a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Paradiso a r.l.», sede legale in Milano, via Catone 27, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 3 giugno 1991, rep. n. 172538, racc. 12603, BUSC 14261/254598, codice fiscale 05114780157.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via M. Macchi 9, tel. 02/6792.316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A01609

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Assoform piccola società cooperativa a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Assoform piccola società cooperativa a r.l.», sede legale in Milano, via Veniero Sebastiano 22, costituita per rogito, notaio dott. Nicola Caputo di Milano, in data 19 giugno 2002, rep. n. 129144, racc. 18608, BUSC 19087/= codice fiscale 03626300960, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via M. Macchi 9 - tel. 02/6792.316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A01610

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nova Servizi», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Nova Servizi», sede legale in Milano, Pollaiuolo 5, costituita per rogito notaio dott. Michelarcangelo Clemente di Milano, in data 1º febbraio 1991, rep. n. 85123, racc. 3383, B.U.S.C. n. 14288/255114, codice fiscale: 10275620150.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via M. Macchi n. 9, tel. 026792316 - fax 026792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A01605

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide Hexal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 59 del 6 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 01312320680.

Medicinale: FUROSEMIDE HEXAL.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine). Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata ad affettuare le fasi di produzione e controllo anche presso l'officina Jenahexal Pharma GmbH sita in Otto-Schott-Strasse 15, 07745 - Jena (Germania), con conseguente modifica del processo produttivo (correzione del pH con diverse soluzioni di NaOH, diversa quantità di acqua nella prima fase di miscelazione).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032898025 - «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale da 25 ml;

A.I.C. n. 032898037 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

da: A.I.C. n. 032898037 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml;

a: A.I.C. n. 032898037 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01892

Rettifica all'estratto del decreto A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004, nonché all'estratto del decreto n. 334 del 26 luglio 2004, recanti, rispettivamente, autorizzazione all'immissione in commercio e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo I.G.».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 65 del 6 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano - codice fiscale 13179250157.

Medicinale: PARACETAMOLO MERCK GENERICS.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004 e decreto di trasferimento di titolarità n. 334 del 26 luglio 2004.

Visti gli atti di ufficio, al decreto di A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004, pag. 61, ed al decreto di trasferimento di titolarità n. 334 del 26 luglio 2004, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 2004, pag. 86, è apportata la seguente modifica:

paragrafi ove è citata la denominazione della forma e confezione del Medicinale è rettificata da: «2,4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml; a: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml.

La determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione di Eurocollins Fresenius Kabi».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 66 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a. (codice fiscale 00227080231) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre 41/43 - 37063 Isola della Scala - Verona.

Medicinale: SOLUZIONE DI EUROCOLLINS FRESENIUS KABI.

Confezione:

A.I.C. n. 031958010 - soluzione A - 400 ml in flac 500 ml;

A.I.C. n. 031958022 - soluzione A - 4000 ml in flac 4500 ml;

A.I.C. n. 031958034 - soluzione A - 4500 ml in flac 5000 ml;

A.I.C. n. 031958046 - soluzione B - 100 ml;

A.I.C. n. 031958059 - soluzione B - 900 ml;

A.I.C. n. 031958061 - soluzione B - 1000 ml.

È ora trasferita alla società: Fresenius Kabi Italia S.r.l., (codice fiscale 03524050238), con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 - Isola della Scala - Verona.

Con variazione della denominazione del medicinale in: Soluzione di Eurocollins FKI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulide»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 67 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale 00761810506), con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo Dé Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: SULIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 029125010 - «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029125022 - «100 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 029125034 - 10 supposte 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclivir».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 68 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eurofarmaco S.r.l. (codice fiscale 08138530582), con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia n. 58 - 00165 Roma.

Medicinale: EUCLIVIR.

Confezione:

A.I.C. n. 036035018 - «800 mg compresse», 35 compresse;

A.I.C. n. 036035020 - «5% crema» tubo 10 g;

A.I.C. n. 036035032 - «400 mg/5 ml sospensione orale», flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967), con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima Aesculapius».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 69 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Medicinale: CEFOTAXIMA AESCULAPIUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035600016 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035600028 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035600030 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035600042 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 2 g.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in: CEFOTAXIMA TAD.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecosette»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 72 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Ecobi sas (codice fiscale n. 00420050106) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26 - 16019 Ronco Scrivia (Genova).

Medicinale: ECOSETTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034613012 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 034613024 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 034613036 - «4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici T.S. S.r.l. (codice fiscale n. 05777711002) con sede legale e domicilio fiscale in via Maria Gabriella dell'Unita n. 2 pal. 13 - 00046 Grottaferrata (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 74 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale n. 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti 1/A - 20129 Milano.

Medicinale GABAPENTIN RK.

Confezioni:

A.I.C. n. 036231013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036231025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036231037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Con variazione della denominazione del medicinale in: GABAPENTIN ALLEN.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Bioprogress».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 70 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a. (codice fiscale n. 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Medicinale: AMOXICILLINA BIOPROGRESS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033675012 - «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033675024 - «1 g granulato» 12 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 033675036 - «5% granulato per sospensione orale» flacone 60 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in: AMOXICILLINA TAD.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 79 del 7 febbraio 2006

Medicinale: ENANTONE.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma, codice fiscale 01751900877.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027066087 - «die 1,6 ml/8 dosi soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 8 siringhe monouso (sospesa), varia in «die 1 mg/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo», 1 flacone da 8 dosi + 8 siringhe monouso (sospesa);

A.I.C. n. 027066101 - «die 4 ml/20 dosi soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 20 siringhe monouso (sospesa), varia in «die 1 mg/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo», 1 flacone da 20 dosi + 20 siringhe monouso (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 89 del 9 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

Medicinale: METHOTREXATE.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta di una nuova linea di produzione (denominata impianto 02) presso l'officina Wyeth Lederle S.p.a., via Franco Gorgone Z.I. - Catania (dove è già operante l'impianto 04), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019888116 - «7,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 019888128 - «10 mg/1,33 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite 1,33 ml;

A.I.C. n. 019888130 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2 ml;

A.I.C. n. 019888142 - «20 mg/2,66 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2,66 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima EG»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 91 del 9 febbraio 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036202012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml varia in:

A.I.C. n. 036202012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036202024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente 1,5 ml varia in:

A.I.C. n. 036202024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» l flacone + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036202036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml varia in:

A.I.C. n. 036202036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036202048 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml varia in:

A.I.C. n. 036202048 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036202051 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino varia in:

A.I.C. n. 036202051 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036202063 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial varia in:

A.I.C. n. 036202063 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036202075 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial varia in:

A.I.C. n. 036202075 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036202087 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml varia in:

A.I.C. n. 036202087 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036202099 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml varia in:

A.I.C. n. 036202099 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Doc Generici».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 92 del 9 febbraio 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, codice fiscale 11845960159.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 036024014 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml» varia in «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml»:

A.I.C. n. 036024026 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml» varia in «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml»;

A.I.C. n. 036024038 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml» varia in «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml»;

A.I.C. n. 036024040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml» varia in «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml»;

A.I.C. n. 036024053 - « 2 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino» varia in «2 g polvere per soluzione per infusione 1 flacone»;

A.I.C. n. 036024065 - «1 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino con dispositivo monovial» varia in «1 g polvere per soluzione per infusione 1 flacone con dispositivo monovial»;

A.I.C. n. 036024077 - «2 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino con dispositivo monovial» varia in «2 g polvere per soluzione per infusione 1 flacone con dispositivo monovial»;

A.I.C. n. 036024089 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml» varia in «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml»;

A.I.C. n. 036024091 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml» varia in «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginaikos»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 98 del 9 febbraio 2006

Medicinale: GINAIKOS.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco - Torino, codice fiscale 05075810019.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 034727014 - «1,5 mg gel per uso transdermico» 28 bustine 2,5 g, varia in «1,5 mg gel 28 bustine» 2,5 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01890

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Obit Piccola soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto.

Con deliberazione n. 210 del 10 febbraio 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Obit Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Fiume Veneto, costituita addì 22 dicembre 2000 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone.

06A01909

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º marzo 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B17», «BD2», «18G» e «I 2».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B17», «BD2», «18G» e «I 2» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B16», «BD1», «18F» e «I 1».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A01754

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI PRATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Baga S.n.c. di Baccianti Elio e Garganti Marco», con sede in Prato, via Matteotti 8/14, e attività di importazione di oggetti preziosi in Firenze, via Pratese 42/L, già assegnataria del marchio di identificazione «17 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 7 febbraio 2006, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 54/06 del 9 febbraio 2006.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 1 punzone diritto di seconda misura (0,8 x 2,7 mm), restituito in data 7 febbraio 2006 e sottoposto da questo ente a deformazione.

06A01910

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 226 del 6 aprile 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Valeriana Dispert". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 62, seconda colonna, nel paragrafo relativo alla descrizione delle confezioni, dove è scritto: «A.I.C. n. 004853026 - "*145* mg compresse rivestite" 60 compresse per uso orale;», leggasi: «A.I.C. n. 004853026 - "*45* mg compresse rivestite" 60 compresse per uso orale;».

06A01901

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601049/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 2 8 *

€ 1,00